

proposta n°  
**2011/2242**

# CONSIGLIO

COMUNE DI SENIGALLIA  PROVINCIA DI ANCONA	AREA ORGANIZZAZIONE E RISORSE FINANZIARIE  Ufficio TRIBUTI E CANONI
---	--

## PROPOSTA di DELIBERAZIONE del Consiglio Comunale

OGGETTO: MODIFICHE AL "REGOLAMENTO COMUNALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE"

<b>IL RESPONSABILE del PROCEDIMENTO</b> FIRMA  data, 25/11/2011	<b>L'ASSESSORE PREPOSTO</b> Paci Francesca Michela
--	---

### Trasmessa per l'istruttoria ai seguenti Uffici:

in data

- Finanze Bilancio .....
- Segreteria A.I. ....
- Esaminata dalla Giunta ..... 29. 11. 2011
- Al Presidente del Consiglio Comunale ..... 7. 12. 2011
- Alla Segreteria della \_\_\_\_\_ C.C.P. ....
- Pronta per O.d.G. ....
- .....

- Visto l'art. 52 del D. Lgs. 446/1997, sulla potestà regolamentare generale delle Province e dei Comuni in materia di entrate;

- Dato atto che i regolamenti devono essere approvati non oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione a norma dell'art. 53, comma 16, della L. 388/2000 ed hanno, comunque, effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento del bilancio di previsione;

- Richiamata la deliberazione del Commissario Prefettizio con i poteri del Consiglio Comunale n. 158 del 28/12/1999 con la quale veniva approvato il regolamento comunale per la gestione delle entrate e le successive modifiche ed integrazioni;

- Visto l'art. 1, comma 11 del D. L. 138/2011 che ha escluso dalla sospensione degli aumenti dei tributi locali l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo altresì che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale;

- Considerato che nell'ambito delle manovre finanziarie succedutesi nell'ultimo anno che hanno pesantemente ristretto l'autonomia finanziaria degli enti locali, sia attraverso tagli ai trasferimenti sia attraverso l'inasprimento del patto di stabilità interno, l'utilizzo della leva fiscale secondo criteri di progressività rappresenta uno dei pochi mezzi socialmente sostenibili per mantenere un adeguato livello dei servizi offerti alla cittadinanza;

- Vista l'allegata tabella contenente le modifiche da apportare al vigente Regolamento comunale per la gestione delle entrate, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre;

- Ritenuto pertanto opportuno rivedere la misura dell'addizionale comunale all'IRPEF nonché apportare ulteriori modifiche al suddetto regolamento al fine di renderlo più rispondente alle esigenze operative dell'ufficio preposto per le motivazioni indicate nella medesima tabella;

- Preso atto dei seguenti pareri favorevoli resi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000 sull'Ordinamento degli Enti Locali:

- dal Dirigente dell'Area Organizzazione e Risorse Umane;

- Con votazione palese;

## **DELIBERA**

1°) - **APPROVARE** le modifiche contenute nell'allegata tabella, che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, nella quale le parti modificate sono indicate in grassetto e quelle abrogate sono racchiuse tra parentesi quadre, al vigente Regolamento comunale per la gestione delle entrate;

2°) - **DARE MANDATO** all'Ufficio competente di redigere il testo aggiornato del regolamento da pubblicare nei modi e nelle forme previste;

3°) - **DARE ATTO** che il regolamento, così come modificato, avrà effetto dal 1° gennaio 2012;

4°) - **DISPORRE** la trasmissione della presente deliberazione e del regolamento, entro trenta giorni dalla data della sua esecutività, al Ministero dell'Economia e delle Finanze – Dipartimento per le politiche Fiscali – Ufficio Federalismo Fiscale;

5°) - **DISPORRE**, altresì, la pubblicazione mediante avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

6°) - **DICHIARARE** il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 del D. Lgs. 18/8/2000 n. 267 mediante separata votazione palese.

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

Parte da modificare	Modifiche proposte	Commenti e motivazioni
<p>Articolo 3/bis - Addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche</p> <p>2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione è fissata nella misura di 0,4 punti percentuali.</p>	<p>2. La variazione dell'aliquota di compartecipazione è fissata nelle seguenti misure:                      0,4 punti percentuali per i redditi fino a € 15.000                      0,6 punti percentuali per la parte di reddito che eccede € 15.000,00 e fino a € 28.000,00                      0,8 punti percentuali per la parte di reddito che eccede € 28.000,00.</p>	<p>L'art. 1, comma 11 del D. L. 138/2011 ha escluso dalla sospensione degli aumenti dei tributi locali l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche, stabilendo altresì che per assicurare la razionalità del sistema tributario nel suo complesso e la salvaguardia dei criteri di progressività cui il sistema medesimo è informato, i comuni possono stabilire aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche differenziate esclusivamente in relazione agli scaglioni di reddito corrispondenti a quelli stabiliti dalla legge statale. Resta fermo che la soglia di esenzione, pari ad € 12.000,00, deve essere intesa come limite di reddito al di sotto del quale l'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche non è dovuta e, nel caso di superamento del suddetto limite, la stessa si applica al reddito complessivo.</p>
<p>Articolo 18 – Rateizzazioni e dilazioni</p> <p>1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi e Canoni può concedere il pagamento rateizzato delle entrate tributarie alle seguenti condizioni:                      - il soggetto deve essere in obiettive e temporanee difficoltà ad adempiere;</p>	<p>1. Il funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi e Canoni può concedere il pagamento rateizzato delle entrate tributarie alle seguenti condizioni:                      - il soggetto deve essere in obiettive e temporanee difficoltà ad adempiere;</p>	<p>La previsione di scaglioni di importi rispetto ai quali si stabilisce la durata massima delle rateizzazioni e di un importo minimo per ciascuna rata rende più omogenea la concessione del beneficio della dilazione rispetto a richieste molto diversificate.</p>

MODIFICHE AL REGOLAMENTO GENERALE PER LA GESTIONE DELLE ENTRATE COMUNALI

<p>temporanea difficoltà ad adempiere;</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- la domanda deve essere motivata e presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva;</li> <li>- non devono sussistere morosità relative a rateazioni o dilazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni o dilazioni per importi già dilazionati;</li> <li>- il periodo massimo di dilazione è di 24 mesi.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- la domanda deve essere motivata e presentata prima dell'inizio della procedura esecutiva;</li> <li>- non devono sussistere morosità relative a precedenti rateazioni o dilazioni e non sono possibili ulteriori rateazioni o dilazioni per pagamenti di importi già dilazionati;</li> <li>- il periodo massimo di dilazione è di 9 mesi per importi fino a € 2.000,00</li> <li>12 mesi per importi da € 2.001,00 a € 3.500,00;</li> <li>18 mesi per importi da € 3.501,00 a € 5.000,00;</li> <li>24 mesi per importi oltre € 5.000,00;</li> <li>- in ogni caso l'importo di ciascuna rata non potrà essere inferiore a € 200,00.</li> </ul>	
--	--	--